4

P E R

L' Illuſtre Duca di Vietri

COMMESSARIO

Il Sig. Conſigliere D. Creſcenzio de Marco.

NAPOLI

(4)

SOn quotidiane le diſpute, che dalle donne ſi promuovono nel noſtro Foro, ovvero da coloro, che di eſſe rappreſentano i dritti, per conſeguir paragj, o i loro ſupplementi. Lo ſtatuto, che non altro deſidera, che di veder collocate le femine; il paterno giudizio, che in ſimili rincontri ha meritato, e merita altiſſimo credito, han formato ſempre la diteſa delle agitate famiglie, ma non le hanno mai eſentate dal peſo de'litigj, dal diſpendio, e dal diſturbo. L'uſo ha introdotte le rinuncie: l'ingegno de'Giureconſulti ha inventato le cautele, ed a tal modo ſi è dato un freno a ſimili controverſie, che più di tutte alla pubblica, e privata tranquillità ſono oppoſte. Pur la Marcheſa Cavalcanti D. Vincenza Caracciolo affrontando direttamente non la ſola idea dello ſtatuto, ed il giudizio del fu Duca di Vietri D. Nicola Caracciolo di lei genitore, ma eziandio la ſua ſolenne rinuncia adoperata nelle tavole delle ſue nozze, e l'obbligo ne' beni proprj contratto dal fu Marcheſe di Verbicaro D. Franceſco Maria Cavalcanti di lei marito, è in giudizio per conſeguire dalla famiglia del padre ſupplemento di paraggio, da liquidarſi ſulla eredità materna. Quanto ſia mal fondata per tutt'i lati queſt'azione, ſi vedrà agevolmente. Per ora è uopo di premettere con brevità que' fatti, che nella cauſa concorrono.

FATTO.

IL fu Marcheſe D. Franceſco Maria Cavalcanti ſoſtenuto dal riſpettabile ſuo zio Marcheſe D. Angelo, che per l' alto merito ſuo, e per la luminoſa carriera della ſua Magiſtratura ha laſciato di ſe eterna memoria, nell' anno 1771. aſpirò alle nozze di D. Vincenza Caracciolo figlia del fu Duca di Vietri D. Nicola. Il Parentado fu accolto, le leggi del contratto intorno a' riſpettivi intereſſi delle famiglie furon fermate, le tavole delle nozze furono ſcritte. Il Duca di Vietri D. Nicola facendo le parti di un ottimo, e ben conſigliato padre di famiglia procurò in quella occaſione alla figliuola la più felice ſituazione, quale ſicuramente nella propria caſa non avea, e quale non avrebbe potuto attenderſi da verun altro plauſibile partito: Vediamo adunque come foſſero corſe le capitolazioni.

A' 30. Decembre 1770 fu firmato il contratto, e per la banda della Spoſa intervennero la Dama ſteſſa D. Vincenza, ed i Genitori di lei Duca e Ducheſſa di Vietri: per l'altra ſoſcriſſero i Capitoli lo Spoſo Marcheſe di Verbicaro, e lo ſteſſo zio Marcheſe D. Angelo Luogotenente della Regia Camera della Sommaria. Furono dal Duca di Vietri ſtabilite alla figliuola le doti in diverſi maritaggi di altrettanti Monti, che la famiglia godeva nella ſomma non lieve di ducati ventimila, e queſti *per ogni parte porzione legittima, paragio, e per ogni altro, che a lei ſpettaſſe ſu i beni paterni, e materni, ragioni, e doti materne, e d'altri qualſivogliano congiunti ſuoi di qualunque linea, e grado per ſucceſſioni de præterito verificate, o verificande.*

Furono del pari ſtabiliti tutt'i lucri nuziali a favore della Marcheſa D. Vicenza in modo aſſai proprio, e decente, poichè oltre allo ſpillatico convenuto in ann. duc. 400., oltre ad un riſpettabile fornimento di gioje, e di donativi nell' importo preciſo di duc. ventimila, furon poi combinati inſieme l'antefato, veſti lugubri, letto vedovile,

ed

ed ogni altro, e nel caſo della di lei vedovanza ſenza aſſumerne il nome per le particolari conſiderazioni, che forſe ſi tennero preſenti, in ſoſtanza fu ſtabilita la ſopravivenza in ann. duc. milledugento pagabili a lei menſualmente, e con anticipazione.

In ſeguela di un così vantaggioſo partito procurato alla figlia, avea dritto il Duca di Vietri D. Nicola Caracciolo ſuo padre di laſciare alla ſua famiglia la piena tranquillità. Fu dunque unita al giudizio paterno la cautela delle rinuncie. La Marcheſa D. Vincenza ſpiegandoſi di *toglierſi di mezzo promiſe di cedere, e rinunciare, ſiccome da quel punto cedè, rinunciò e donò allo ſteſſo Duca D. Nicola ſuo padre, ed a' ſuoi figli maſchi, e loro diſcendenti ogni ſucceſſione, ragione, ed azione, parte, legittima, paraggio, loro ſupplemento, ed ogni altro dritto, che allora le foſſe ſpettato, o le poteſſe ſpettare per l' avvenire ſopra tutti, e qualſivogliano beni burgenſatici, o feudali, preſenti, e futuri, eredità, ſucceſſioni paterne, materne, doti, e ragioni dotali materne, ed altre qualſivogliano ſucceſſioni, che alla predetta D. Vincenza ſi foſſero già deferite ex teſtamento, o ab inteſtato anco per mezzo di legati, fedecommeſſi, e donazioni fra vivi, o cauſſa mortis, o che in appreſſo ſi deferiſſero ab inteſtato ſolamente, anche per ragione di conſuetudine di queſta Città, o per le Coſtituzioni, e Capitoli del Regno, o per altra qualſiſia ragione.*

Fu conoſciuta così ragionevole coteſta rinuncia, che non mancò di approvarla il fu Marcheſe di Verbicaro D. Franceſco Maria Cavalcanti, il quale ſe ne obbligò nelle forme ſu proprj beni, e così permiſe di pattuirſi il di lui zio Marcheſe Luogotenente, che intervenne, ed approvò l' intero tenore delle tavole nuzziali nell'atto che ſomminiſtrò larga donazione al Nipote appunto per adempire agli obblighi, che andava a contrarre. Giova rapportare queſte due particolari capitolazioni.

In quanto alla prima ſi obbligò il Marcheſe di Verbicato

D. Franceſco Maria Cavalcanti nel proprio nome, e de' di lui eredi, e ſucceſſori di *cavare indenni, ed illeſi tanto il detto fu Duca di Vietri D. Nicola, quanto i ſuoi figli maſchi, e loro diſcendenti, da qualunque danno, o moleſtia, che poteſſero ricevere o coſtante, o ſoluto detto matrimonio ad iſtanza della Sig. D. Vincenza, o de' di lei figli diſcendenti da detto matrimonio per ragioni, e ſucceſſioni qualſivogliano*. Fu ſpiegato, che ciò aver doveſſe il ſuo luogo ancorchè foſſe impugnata la predetta rinuncia per capo di nullità, ovvero di leſione enormiſſima. Fu promeſſo il rimborzo di tutto quello, in che il Duca D. Nicola, ſuoi figli maſchi, o loro diſcendenti veniſſero aſtretti coll' ipoteca di tutt'i beni così feudali, che burgenſatici, non men preſenti, che futuri. Fu ſpiegato, che queſta cautela s'intendeſſe appoſta per atto totalmente ſeparato, e diverſo dalla rinuncia, ed ancorchè quella interamente vacillaſſe. Ed in fine fu detto eniſſamente, *che con tal patto ſi era convenuto il matrimonio, che altrimenti non ſi ſarebbe da eſſe Signore Parti conchiuſo*.

Riſpetto all'altra ecco quello che fu ſtabilito colle proprie parole del contratto: *Ed affinchè il detto Sig. Marcheſe D. Franceſco Maria poſſa più agiatamente mantenerſi, e comodamente ſoſtenere li peſi del detto matrimonio, ed* ADEMPIRE L'OBBLIGHI, CHE CON LI PRESENTI CAPITOLI MATRIMONIALI VIENE A CONTRARRE, *ſebbene il medeſimo poſſegga li detti feudi di Verbicaro, e S. Biaſe comprati da D. Curzio Cavalcanti comune aſcendente nel 1630. dal fu Marcheſe di Caſtigliar per duc. 43. m., che al preſente vagliono almeno duc. 100. m., tuttavolta detto Sig. Marcheſe D. Angelo a contemplazione del ſuddetto matrimonio dona donationis titulo irrevocabiliter inter vivos a beneficio di detto Sig. Marcheſe D. Franceſco Maria ſuo nipote il ſuo palazzo ſito in ſtrada Toledo nella maniera ſiccome lo poſſiede, ed in luogo del medeſimo durante la vita dello ſteſſo D. Angelo annui duc. 2400., ed ha donato anticipatamente altri duc. 20. m., cioè duc. 12. m. in tante gioje,*

ed

ed altri duc. 8000. *in contanti per donativi ed altre ſpeſe del matrimonio, e tutto il mobile, e duc.* 3000. *di argenti per l' uſo quotidiano delli ſpoſi* . Fu fatta menzione dell' abitazione, cavalli, carozze, ed altro, e fu aggiunto, che il palazzo, le gioje, l' argento, ed i quadri reſtaſſero ſottopoſti, ed aggregati al medeſimo fedecommeſſo e maggiorato iſtituito dal predetto qu. D. Curzio Cavalcanti.

A queſto modo, e coll' additati patti, e condizioni furon conchiuſe, e quindi ſollennizzate le nozze tra 'l fu Marcheſe D. Franceſco Maria Cavalcanti colla Sig. Marcheſa D. Vincenza Maria Caracciolo. Corſero molti anni in una perfetta tranquillità, e quantunque la ſteſſa Marcheſa D. Vincenza non aveſſe più ratificata la predetta rinuncia, ceſſione, e donazione; pure nulla diſſe in contrario anche negli anni ſucceſſivi dopo la ſua età maggiore tra 'l termine ſtabilito dalle Leggi a poter godere del beneficio della reſtituzione *in integrum* . Non prima dell' anno 1794. per eſſer ſucceduta la morte della fu Ducheſſa di Vietri D. Maria Giuſeppa de Ponte madre della già detta Marcheſa D. Vincenza, quantunque foſſe ſtata coſtei contemplata nel teſtamento, introduſſe giudizio nel S. C. contra l' attuale Duca di Vietri e Caſamaſſima D. Domenico Caracciolo ſuo fratello primogenito, nel quale ſoſtenendo di non aver nel tempo della contrazione del ſuo matrimonio ricevuto dote, nè paraggio tanto ne' beni materni, che ne' paterni, e che ne' duc. 20000. a lei aſſegnati in tanti maritaggi provenienti da' Monti familiari era eſſa perſonalmente chiamata, e ſprezzando il vincolo di quella rinuncia, che avea promeſſa, ed in tempo proprio non impugnata, ſul preteſto di non eſſere ſtata ratificata dopo la ſua età maggiore; ſpiegò la ſua dimanda di voler conſeguire la ſua legittima o ſia paraggio ſulla eredità materna, *fol.* 30. *ad* 31.

All' oppoſto dall' attuale Duca di Vietri furon prodotti li capitoli matrimoniali della ſorella, e ſu queſti furono fonda-

te le giuſte eccezioni naſcenti dal giudizio paterno, dalle ordinazioni de' Monti, e dalle rinuncie. E ſull' appoggio dell' obbligazion contratta nel proprio nome, e ne' ſuoi proprj beni dal Marcheſe D. Franceſco Maria Cavalcanti, fu quegli, che allora era vivente, lodato in autore, e dopo la morte di lui furono citati li ſuoi figli ed eredi, *fol.* 7. *&* 47. *ad* 53.

La ſteſſa attrice dimandò poco dopo l' arbitramento: Fu la cauſa in realtà compromeſſa: Innanzi agli arbitri fu compilato il termine ordinario: Ma eſſa ſteſſa chieſe poi per l' elaſſo del termine di reſtituirſi la cauſa all' eſame del S. C., e fu così determinato con decreto de' 24. Marzo 1798. In ſeguito con decreto de' 26. Aprile dello ſteſſo anno non ſenſa la clauſola *citra præjudicium jurium partium* fu preſcritta una relazione *bonorum & onerum*, la quale eſſendo ſtata altresì eſeguita, è oggi in grado il S. C. di decidere la propoſta quiſtione.

Il Duca di Vietri intanto con giuſtizia ſoſtiene, che la propoſta azione non debba meritare veruna accoglienza, sì perchè il giudizio del padre, e la ſituazione decente data alla Sig. Marcheſa D. Vincenza precidono a lei qualſivoglia dritto di aſpirare ad altre ſucceſſioni della famiglia; sì perchè fu nel tempo del ſuo matrimonio corriſpondentemente dotata, e per quanto importavano le circoſtanze del dotante, e le altre conſiderazioni del matrimonio; e sì perchè oſta il fatto proprio della D. Vincenza, la quale rinunciò, e quindi in tempo proprio nulla diſſe in contrario alla già fatta rinuncia. E quando per ſemplice ipoteſi ſi fingeſſe, che a lei ſi appartenеſſe azione di paraggio, o di ſupplemento ſu beni materni, in queſto eſtremo caſo gli eredi del fu Marcheſe D. Franceſco Maria Cavalcanti debbono eſſere condannati al rimborzo di qualſivoglia danno non meno ne' beni ereditarj di lui, che in quelli al medeſimo donati nelle ſteſſe tavole nuziali dal ſuo defunto zio Marcheſe D. Angelo, il quale avendo approvato il contratto con tutte le ſue condizioni, non altrimenti

do-

donò al nipote parte de' beni ſuoi, che per adempire agli obblighi, che colle ſteſſe tavole nuzziali andava a contrarre. Su di queſte eccezioni, e riconvenzioni del Duca di Vietri è opportuno di raſſegnare al S. C. ripartitamente alcune rifleſſioni.

§. I.

La Marcheſa D. Vincenza Caracciolo non ha azione a poter pretender paraggio ſulla eredità materna.

IL matrimonio della Marcheſa D. Vincenza fu inaugurato dal fu Duca di Vietri D. Nicola Caracciolo di lei genitore. Egli ſtabilì alla figlia le doti ne' maritaggi provenienti da' Monti, che la famiglia godeva. Egli procurò alla figlia tutti que' vantaggi, che poteva ſperare nella più ben conſigliata ſituazione. Quanto valga il giudizio del padre nella determinazione delle doti delle proprie figliuole, non è la prima volta ch'è ſtato eſaminato nel Foro. Per dritto antico Civile non era a genitori preſcritta una meta per coſtituir le doti alle figlie: Poteano eſſi limitare, o diſtendere il loro arbitrio a ſeconda delle proprie facoltà, della condizione de' contraenti, della conſuetudine del luogo, e più di tutto ſi attribuiva una piena oſſervanza alle convenzioni. Elegantemente il Cujacio, *Conſuetudo hac in re, vel conventio partium omnia poteſt: quæ & in conſtituenda dote omnia poteſt. Decret. lib. 4. tit. de ſponſal. t. 6. p.* 1054. *lit. A.* Ed il Duareno *Officium Patris eſt dotare filiam pro modo facultatum ſuarum, & dignitatis viri, niſi de certa quantitate convenerit, tit. ſol. matr. &c. cap.* 2. Queſto arbitrio de' genitori nel momento di collocar le figlie non era da altra legge frenato nelle ultime loro diſpoſizioni, e valſe queſta diſciplina, ſinchè poi col dritto Giuſtinianeo fu diverſamente ſtabilito. Preſſo noi però in queſta parte il dritto Giuſtinianeo non ha luogo, e ſiccome tanto per la Coſtituzione *in aliquibus*

nelle Provincie, quanto per le Conſuetudini in queſta Città, ſolo a' maſchi è ſerbato il dritto di ſuccedere a' genitori in preferenza delle figliuole, non avendo i fratelli altra obbligazione, che di maritarle *pro modo facultatum, & filiorum ſuperſtitum numero ſecundum paragium*; così alli ſteſſi genitori per comun ſentimento ſi è dato libero l'arbitrio di ſtabilir le doti, eſſendo eſſi viventi, non potendoſi ad eſſi imporre condizione più dura di quel, ch'è preſcritto a' fratelli riſpetto alle loro ſorelle. E' dunque ſacro preſſo di noi il giudizio paterno non men perchè le antiche e recenti legislazioni non altro impongono a' genitori, che di collocar le figliuole con quella dote, che poſſano convenire, ma anche perchè a più di queſto non ſon tenuti li ſteſſi fratelli quando ſuccedono al padre comune in preferenza delle ſorelle.

E che ſia di fatti così, non ſembra di doverſene ulteriormente diſputare, poſto che per comune opinione è ricevuto, che il fine della legge non ſia più quello, che le donne abbiano queſta, e quell'altra dote, ma che trovin marito. Così la pensò il Decio, e ſulla di lui autorità il Merlino ebbe per ferma, ed abbracciata nel Foro la maſſima, che la femina già collocata non aveſſe più azione a ſupplemento di paragio: *Eſt primus caſus, quando filia femina honeſte in matrimonio collocata reperitur: & tunc, data mariti honeſta qualitate, omittitur inveſtigatio, an dos ſit congrua, vel incongrua. Statuti enim intentio impleta fuit. Merl. de leg. lib. III. tit. q. 12. n. 36.*

So ben' io, che nelle dotazioni de' fratelli a pro delle ſorelle mille quiſtioni ſi ſogliono promuovere nel Foro. E'altresì noto il comune ſentimento, che il paragio in luogo della legittima ſia ſucceduto, e che poſſa talora nella liquidazione del paragio la meta ſteſſa della legittima traſgredirſi. Ma tutto queſto in realtà ſi ſoſtiene, ed ha luogo, ove la donna non abbia trovato marito, ed abbia biſogno di condizioni più ſelici per procacciarſelo. Grande in queſto caſo è a lor pro l'autorità de' Dottori, e del

Fo-

Foro, poichè il disegno di tutte le leggi, e dello stesso statuto nostro municipale è quello, che le donne incontrino matrimonio. Ma ove con qualunque dote sono già collocate, cessando ogni altro fine della legge, non può, nè deve aver luogo la ragione del supplemento. Che che si dica in contrario da alcuni Dottori, fu sempre miglior sentimento di negare cotestе azioni, fu confermato dalle più accreditate autorità, e dall' uso del Foro. E' inutile di renderne giustificazione, poichè noi siamo in caso diverso.

Ma nelle dotazioni de' genitori è assolutamente aliena l'idea dell' incongruità, della lesione, del supplemento. I loro paragi non sono colla legittima correlativi, poichè non v' è legittima di un padre vivente, ed anche dopo la loro morte le donne sono escluse da qualsivoglia doglianza, perchè alla successione son posposte a maschi, e questi non han con esse obbligazione alcuna, postochè sono state maritate dal comun genitore. A questo proposito il famoso Matteo d' Afflitto nell' esaminare la quistione della congruità del paragio giusta l' intelligenza della costituzione, avverte: *De fratre, non de patre loquitur ista constitutio*, e negando espressamente qualunque azione di supplemento, conchiude, *quia patris dotatio semper videtur esse conveniens*; *ad Const. in aliquibus n. 95.* Non altrimenti si spiega il Rovito nel *cons. 36. n. 5. Nec dicatur, quod hæc dos requisita a statuto, debet esse competens, ac proinde non potest esse minor legitima . . . Nam hoc verum est, quando statuitur dos post mortem patris, & hoc casu loquuntur infrascripti Scriptores . . . Sed quælibet dos a patre constituta dicitur competens, ea ratione, quia nemo præsumitur pro filia melius consilium capere, quam pater.* Il medesimo reputato Scrittore conferma l' intelligenza dello statuto nostro, qual si è poco innanzi proposta. Staibano il giovane sull' avviso del de Medici nel suo *cons. 75. n. 6.* spiega la parola *paragium, quod aliud non denotet, nisi congruam dotem, quæ qualis sit, patri tantum stabitur,*

& de ejus judicio non erit diſceptandum, ad quod etiam videatur ſolemne conſilium 2. *, Domini mei patrui Staibani reſ.* 102. *centur.* 2. Socino il giovane nel *conſ.* 61. *n.* 3. atteſta, che una ſomigliante azione di ſupplemento era ſtata propoſta contra la dotazion paterna, ma che *adverſarii a proſequutione litis deſtiterunt*. Perlochè l' unica oſſervazione ſerbata a farſi in queſti caſi, ſi riduce a vedere, *utrum filia ſit nupta decenter, & viro condigno*; e nè tampoco è a lei permeſſo di chieder ſupplemento per agguagliarſi alla condizione di altre ſorelle diverſamente dotate dal padre.

Il propoſto ſiſtema è confermato da innumerevoli deciſioni. Quattro ne rapportà Camillo Salerno *ad Conſ. ſi moriatur v. paragium: Et noviſſime in cauſſa Antoniæ Cangiani, cum Cæſare, & fratribus, quæ cum habuiſſet dotes unciarum quatraginta, quæ attentis facultatibus tempore mortis patris non adſcendebant ad legitimam, petiit ſupplementum illius & non obſtante quod nec etiam renunciaverat, junctis aulis de conſenſu omnium celeberrimorum patrum de die* 9. *Aprilis* 1532. *fuit lata ſententia, abſolvendo dictos conventos ab impetitione dictæ Antoniæ actricis: & idem fuit deciſum in cauſſa Lucretiæ Cerellæ cum fratribus: Necnon in cauſſa Franciſcæ Caſanova cum Jo: Carolo ejus fratre: & ſimiliter in cauſſa Iſabellæ de Rugerio cum Mathæo filio primogenito*.

Non è diſſimile la deciſione rapportata dal *Reg. de Ponte* nel ſuo *Conſ.* 65. La Ducheſſa d' Andria di quel tempo dotata dal padre in ducati cinquemila, ſi doleva della dotazione, poichè ſe quella ſi foſſe liquidata *ad inſtar legitimæ*, ſarebbe giunta a duc. 100. mila, e chiedeva il ſupplemento ſu beni del Principe di Stigliano ſuo padre. A lei dal fratello ſi oppoſe il coſtume del paeſe, il giudizio del padre, il decente partito da lei fatto ſecondo la propria condizione, e coteſte eccezioni meritarono di eſſere confermate da ſentenza aſſolutoria.

Renderò in ultimo luogo, per tacere di tante altre deciſioni,

nì, che ſi potrebbero allegare, le parole del *de Marin.* ſulle deciſioni del Revertera *dec.* 275. *Satis vulgata eſt quæſtio, de qua in hac deciſione, & quamvis circa illam varie loquuti ſunt Doctores, hodie tamen maxime apud nos receptiſſimum, filiam a patre dotatam, quamvis minus legitima, nullo tempore poſſe congruæ dotationis petere ſupplementum, ſed contentam eſſe debere de dote in vita patris accepta, ut hic per Dom. Regentem, & dicebat Decius conſ. 26. n. 2. poſt infinitos ex antiquioribus, dotem, quæ patri competens viſa eſt, in dubium revocari non poſſe, nec modo aliquo quæſtionem eſſe referendam, quod incongrue dotaverit: Sic Rotam determinaſſe comperimus penes Seraphinum Dec. 940. in poſthumis Farinacii: & centies ſic fuiſſe deciſum per noſtrum S. C.*

Incontra dunque la vedova Marcheſa di Verbicaro nello ſperimento della ſua azione pria d'ogni altra coſa l'oſtacolo del giudizio paterno, e del fine del noſtro ſtatuto già adempito col matrimonio. La dotazion paterna compenſativa di qualunque provenienza ſia del lato paterno, ſia del materno, *ſemper videtur eſſe conveniens*. Tale deve eſſer reputata per li ſuoi effetti, poichè con eſſa il defunto Duca di Vietri ſeppe procurare alla figlia un matrimonio, della di cui decenza, e congruità ella non ha ſicuramente che ridire. E tale in realtà deve conſiderarſi, ſe ſi attende la meta della ſteſſa dotazione, che alla condizione de' contraenti, alle facoltà del Dotante, ed all'uſo del paeſe fu corriſpondente.

Non giova alla Marcheſa D. Vincenza il richiamarſi o al proprio ſuo dritto, che aveva ſui maritaggi de' Monti, che le furono coſtituiti per dote, o a quello, che ſuppone d'eſſerle devoluto dopo la morte della madre ſulle di lei provenienze; come ſe dotazione affatto non ci foſſe avendo ricevuto quello, che a lei unicamente con diverſi titoli ſi appartenea; o per lo meno non poſſa dirſi compenſata di quel paragio, che può rappreſentare ſull'eredità materna. Entrambi coteſti aſſunti non reggono, ed ecco-

ne in breve la dimoſtrazione.

I Monti addetti a confidenze di ſuſſidj dotali non hanno per ſe ſteſſi altro oggetto, che di ſgravar le famiglie dal peſo delle dotazioni delle donne. Son eſſi per l'ordinario fondati dall'unione delle ſteſſe famiglie, che han combinate le riſpettive ſimbole, e le han meſſe in moltiplico per formare fondi ſufficienti a poterne trarre il vantaggio de' ſuſſidj dotali per le figliuole. Ed ove talvolta ſono ſtati fondati, o accreſciuti dalle diſpoſizioni de' teſtatori, queſti ſicuramente nel prediligere le famiglie, han moſtrato in ſoſtanza, che non le maritande per ſe ſteſſe, ma le famiglie d'eſſe hanno avuto in conſiderazione. E' tanto chiaro queſto noſtro aſſunto, quantochè non ci è legge di fondazione di qualunque Monte di famiglia nobile, che non dichiari eſpreſſamente il fine di volere cioè ſgravare le famiglie dal peſo delle dotazioni; anzi tutte concordemente preſcrivono che le dotate debbano rinunciare a pro delle riſpettive famiglie qualunque loro ragione. Sarebbe adunque vano il diſegno de' Monti, qualora ſi mandaſſe buona l'ipoteſi della Marcheſa di Verbicaro, che per eſſer le femine chiamate direttamente al godimento de' maritaggi, ſia ad eſſe libero l'adito di pretendere *ex integro* il paragio ſu beni paterni, e materni. Così lo Staibano *centuria 2. reſol. 139. n. 4. His accedat, quod id quod perveniebat dictæ ſorori Agathæ ex beneficio dicti Montis imputari debebat in dictum paragium ingreſſarum, maxime cum ei perveniebat occaſione Lelii patris, qui implicavit ſuam pecuniam in erectione dicti Montis, nam data filiæ ob cauſſam, ob quam de jure pater tenetur, imputantur in legitimam veluti ex cauſſa dotis, Peregr. de fideic. art. 36 n. 131. & n. 133.*

Queſta generale conſiderazione è confermata in concreto dalle Capitolazioni di quelle confidenze, che gode la caſa del Duca di Vietri. Ecco come trovaſi ſtabilito nelle Capitolazioni del Monte nuovo de' maritaggi, da cui ebbe la Marcheſa il ſuſſidio nella ſomma di duc. 10. m. al f. 29.

E più

E più ſi è conchiuſo, che nelli capitoli matrimoniali da farſine, ſtia in arbitrio del padre, e fratello di ſtipulare, e convenire, che il beneficio di detto maritaggio ſia per ogni parte, porzione, legitima, e paragio, che alla donna, che ſi mariterà, ſi doveſſe ſopra le robe paterne, e materne, e così realmente, ed effettivamente ſi abbia, come l'aveſſe avuto de' beni paterni, e materni; perciò a tempo del loro maritaggio, e promeſſa da farſeli de' duc. 10. m., debbano fare ampla rinuncia e beneficio di loro padre; e fratelli di tutto quello, che poteſſero pretendere de' beni paterni, e materni per cauſa di lor legitima, porzione, e paragio, ed altre ſucceſſioni quomodocumque, & qualitercumque in ampliſſima forma a conſiglio de' ſavj di dette perſone, a beneficio de' quali ſi avranno da fare dette rinunzie, avendoſi detta dote, come ſe ſuſſe pervenuta da beni paterni, e materni, i quali maritaggi ſe li debbano pagare con condizione che debbano fare dette rinunzie. Queſte ſteſſe leggi, e condizioni ſi vedono ſtabilite per lo Monte d' Oppido, Brienza, e Monte de' Caraccioli detto la Caſſa Grande *fol. 75. ad 90. & a t.*

Quindi ſi vede, che per eſſerſi nelle tavole nuzziali della Marcheſa D. Vincenza adoperate tutte quelle condizioni, che le capitolazioni de' Monti ricercavano, furono i fogli dai riſpettivi Monti approvati, lo che diverſamente non ſarebbe avvenuto. Ecco come ſi eſpreſſero i Governadori del Monte nuovo: *Perchè nel matrimonio contraendo tra detta Sig. D. Vincenza Caracciolo, figlia del Sig. D. Nicola Duca di Vietri noſtro Montiſta, e Ducheſſa D. Giuſeppa de Ponte conjugi con il Sig. D. Franceſco Maria Cavalcante Marcheſe di Verbicaro, concorrono tutt' i requiſiti ricercati dalle Capitolazioni del noſtro Monte nuovo de' maritaggi, onde ſervata la forma delle Capitolazioni, e concluſioni di quello da noi ſottoſcritti ſi approvano i capitoli ſuddetti, fol. 25.* Così, e non altrimenti ſi regolarono i Governadori degli altri Monti, ed in ſoſtanza il principal fondamento, ſul quale caddero i maritaggi ſi fu

quello di dover eſſere compenzativi de' dritti della Marcheſa D. Vincenza ſu beni paterni, e materni; e qualora menomo adito a lei ſi foſſe rimaſo di poter di nuovo aſpirare a paragi della famiglia, eſſa non ſi farebbe ſicuramente vantaggiata di que' ſuſſidj dotali, che le ſon pervenuti.

Non giova dunque il ricorrere al preteſo diritto proprio, ed alla chiamata perſonale al godimento de' maritaggi, poichè queſto dritto, queſta chiamata non ſono in realtà eſclusivi dal pieno arbitrio di coloro, che rappreſentano le famiglie godenti, di poterne fare imputazione in ſoddisfazione de' paraggi alle femine dovuti ſu beni riſpettivamente paterni e materni. Suſſiſte in conſeguenza il principale argomento da noi già propoſto del giudizio paterno, contro al quale la Marcheſa di Verbicaro D. Vincenza Caracciolo non avrà giammai che opporre, poichè fu effettivamente conveniente, fu congruo, ed adattato alle circoſtanze delle due famiglie contraenti, e ſu i maritaggi, che furono aſſegnati per dote avea il dotante Duca di Vietri libero l'arbitrio di dichiararne l'imputazione in ſoddisfazione di qualſivoglia provenienza familiare.

Molto meno potrà richiamarſi la Marcheſa D. Vincenza al preteſo dritto poſteriormente devoluto della eredità materna. A queſt' altro aſſunto ſi oppongono due diverſi argomenti. Il primo è quello, che già finora è ſtato eſaminato, naſcente dalle Capitolazioni de' Monti, poichè quelle ſon dirette a far ſalve le due riſpettive provenienze de' beni paterni e materni. Ciò dal tenore di eſſe è letteralmente dichiarato. Non potea dunque la D. Vincenza conſeguir da' Monti li ſuoi maritaggi, che giunſero alla non lieve ſomma di duc. 20. m., quando non aveſſe voluto accettare il giudizio paterno, ed eſſer contenta di abdicarſi da qualſivoglia altro diritto, che aveſſe potuto in appreſſo deferirſele. Poſto che dunque per mera ipoteſi ſpettaſſe paragio alla Marcheſa ſul retaggio materno, anchein ſoddisfazione di queſto furono beniſſimo imputati tutt' i ſuſſidj de' Monti, che le furono coſtituiti in dote.

Ma

Ma non è poi vero, che a lei ſpetti paragio ſulla eredità materna. Poco ci vuole a ricordarci della triviale maſſima ricevuta nel noſtro Foro ſulla intelligenza delle Conſuetudini Napolitane, che ogni donna di queſta Città di un ſol paragio debba eſſer contenta, nè poſſa giammai aſpirare a conſeguire dotazioni ſopra quelle ſucceſſioni, che dopo il ſuo matrimonio ſi vanno a verificare, ed al contrario di quel, che vale nelle Provincie, i preamboli delle perſone congiunte a maſcoli proſſimiori interamente ſi deferiſcono ſenza peſo veruno di dotar le femine egualmente proſſime, qualora ſi trovino già collocate. Non è opportuno di affaſtellare autorità: Recherò la dottrina del de Marinis, preſſo il quale ſi trovano citate le infinite deciſioni del S. C., e le più claſſiche autorità degli Scrittori noſtri. *Secunda concluſio: Soror dotata ſuper ſucceſſione bonorum defuncti fratris nihil prætendere poteſt, ſtante ſuper exiſtentia alterius fratris, & hoc ſive bona illa defuncto fratri a majoribus obvenerint, ſive fuerint per illum de novo quæſita; ex quo in hac civitate ſufficit unicum paragium, ut ab omnibus ſucceſſionibus, etiam fraternis, femina excludatur: Quod ſecus eſt in Regno, cujus quidem jure attento quot ſunt ſucceſſiones; tot requiruntur dotationes*; ed aggiugne poco dopo, che lo ſteſſo ſiſtema debba aver luogo, qualora la ſorella maritata non foſſe ſtata dotata: *Tertia concluſio, ſoror maritata, licet dotata non appareat, adhuc a fratris ſucceſſione per alium fratrem ſuperſtitem repellitur, ſicque per S. C. deciſum refert Jo: Angelus Piſanellus De Mar. Reſol. cap.* 208. *lib.*2. *n.* 5. *ad* 7. Il citato Scrittore rapporta diverſe deciſioni del S. C., e ſegnatamente la *dec.* 87. del *de Franch.*, e l'uniforme ſentimento del Capece, del de Anna, del Molfeſio, del Galeota, del Regente de Ponte, di Camillo de' Medici, ed altri più accreditati noſtri Forenſi. Nè giova dire, che queſto ſiſtema foſſe nato in occaſione della diſputa della ſucceſſione al proprio fratello, nel quale trovandoſi per l'ordinario cumulate le provenienze degli aſcen-

denti, dalle quali il paragio della donna maritata fu tratto, ſi foſſe perciò creduto giuſto di eſcludere da altro paragio la donna, *ne eadem bona duplici onere gravarentur.* Fu anche queſto meſſo in moſtra dall'Avvocato della donna ne' tempi del Preſidente de Franchis per impetrare il paragio ſu i beni almeno di nuovo acquiſto, ma ſecondo la rapportata deciſione 87. fu diverſamente deciſo, e la donna fu eſcluſa da conſeguir paraggio anche ſu beni nuovi: *Dictum fuit, conſuetudines prædictas generaliter loqui, nec diſtinguere ſucceſſiones a bonis fratri obventis a patre, vel quæſitis per eum: quodque ratio conſervandorum bonorum in familia, in quibus ſunt fundatæ Conſuetudines, ut dicit Napodanus, militat in utroque caſu, & quod poſtquam locutæ ſunt Conſuetudines generaliter, militatque eadem ratio, generaliter ſunt intelligendæ, maxime quia idem Napodanus dicit, Conſuetudinem prædictam ſi moriatur procedere in bonis de novo quæſitis, & in hoc in partem jus commune corrigi, & Conſuetudo prædicta ſorores excludit in genere, & ſic etiam intelligitur in quæſitis de novo.*

E perchè dunque i maritaggi provenienti da' Monti ſono per le riſpettive loro riſoluzioni compenzativi de' dritti della dotazione ne' beni paterni, e materni, ed i genitori nel coſtituirli nelle tavole nuzziali delle loro figliuole poſſono dichiarar l'imputazione; e perchè ſecondo le regole delle Conſuetudini di queſta Città la donna non può altro conſeguire, che un ſol paragio, e queſto ottenuto una volta in tempo della ſua dotazione, è precluſa la via a poterlo di nuovo pretendere in qualſivoglia altra ſucceſſione; ne ſiegue, che l'azione iſtituita dalla Marcheſa di Verbicaro contro al Duca di Vietri per lo paragio ſull'eredità materna, non ha veruna ſuſſiſtenza, e da eſſa dovrà eſſere il reo interamente aſſoluto.

Ma oltre all'efficacia del giudizio paterno, e del noſtro Statuto già adempito col matrimonio, ed al giuſto arbitrio, che avea il Padre Duca di Vietri di imputare i maritaggi de' Monti in cauſa del paraggio alla figlia dovuto, e-

ſclu-

ſcluſa qualſivoglia pretenſione di dritto proprio, che alla medeſima ſi apparteneſſe, incontra la Marcheſa di Verbicaro D. Vincenza Caracciolo nello ſperimento della ſua azione un'altro graviſſimo oſtacolo; che cioè il ſuo paraggio dovea corriſpondere ai beni de' ſuoi Genitori, giuſta il tempo del ſuo matrimonio, non già della loro morte. Queſta conſiderazione ha formato in molti caſi una graviſſima diſputa nel foro; poichè ſiccome è vero, che la donna Napolitana di un ſol paraggio debba eſſer contenta, e che il giudizio paterno ſi debba ſempre credere conveniente; così ad oppugnare queſte due maſſime ricevute nel Foro hanno eſcogitato altro modo l'ingegnoſi Dottori, quello cioè d'impugnare la dotazione come leſiva, impreſtando in certo modo un lontano argomento dalla *L.2.C.de reſc. vendit.* In queſto ſenſo ſolamente le dotazioni de' Genitori fatte a beneficio delle loro figliuole, ſono ſtate ſottopoſte ad eſame, poichè ſi è creduto talora iniqua coſa, che un Padre giudicaſſe così male delle ragioni della figliuola fino al ſegno di lederla enormemente.

In queſta diſputa non ſon concordi li Dottori, poichè non mancan taluni, che alla inventata leſione han denegato interamente qualſivoglia aſcolto. Per altro la loro opinione forſe è la più ben fondata, non potendo calcolarſi la leſione colla ſola proporzione delle facoltà da' dotanti, poichè il paraggio non è ſolamente dalle facoltà determinato, ma altresì dalla condizione de' riſpettivi contraenti, dall'uſo del Paeſe, e dalla convenzione, che ſia riuſcita di fare nelle tavole nuzziali. Per lo che può non eſſer leſivo il paraggio, in proporzione di tutte le ſpiegate circoſtanze, quantunque ſia in realtà leſivo in confronto delle facoltà de' Genitori della donna. In conferma di ciò non v'è chi metta in dubbio, che il paraggio quantunque alla legittima ſucceduto, può eſſere a quella maggiore, o minore ſecondo le circoſtanze che concorrono nel matrimonio; e la vera congruità della dote dee rilevarſi dalla idoneità, che ne ricava la donna a poter contrarre matri-

monio. La meta della legittima deve anche eſſere eccedu-ta, qualora la donna non ha ancora trovato il marito, nè poſſa altrimenti rinvenirlo. Quando poi è già collocata, qualunque dote è da ſtimarſi per conveniente, ſpecialmente quando ſi trovi deſtinata dal padre. Punto non nuoce il comune avviſo di eſſer la dote ſucceduta in luogo della legit-tima, e per conſeguenza ſia invariabile, come quella; dapoi-chè è invariabile la legittima in quanto al doverſi a fi-gliuoli una porzione del retaggio paterno, ma non è in-variabile il quantitativo, il quale tutto al gius civile, non a quello di natura è da imputarſi. Così lo Strikio *de ſucc. ab inteſt. diſſ.* 1. *cap.* 1. *n.* 8. *&* 9. *Breviter exiſtimo: in legitima nihil naturæ juris eſſe, niſi quod alimentorum rationem habet. Nec enim Pater per naturam ulterius obligatur ſoboli, quam ut ipſi de corporis animique ſubſidiis proſpiciat, ſeu illa, quæ ad honeſtam educationem pertinent, ſubminiſtret: Quæ ſuperſunt ex bonis paternis, ejus patent liberrimæ diſpoſitioni, Grot. de jur. bell. & pac. lib.* 2. *Cap.* 7. §. 4. *Puff. de jur. nat. & gen. lib.* 4. *Cap.* 11. §. 7. . . . . *Ex hoc ſua ſponte fluit, legi-timam portionem, qua alimenta excedit, non naturalem, ſed mere civilem portionem eſſe: Quod vel eà propter e-videns: quia ſi naturalis portio foret, non liceret militibus eamdem liberis ſuis auferre; quantacumque enim tandem ſint militum teſtantium privilegia, tanta tamen eſſe non pote-runt, ut naturale debitum intervertant. Atqui vero ante-cedens manifeſtum eſt, L.* 9. *&* 24. *C. de inoff. teſt. Nec filio naturali deneganda foret: huic vero legitimam non deberi patet ex Nov.* 89. *Cap.* 12. *His vero illa, quæ juriſnaturæ ſunt deberi, nemo negaverit; unde alimenta ipſis relinquenda, d. Nov.* 89. *Pariter nec ob ingratitudinem a legitima per exheredationem exludi poſſent liberi, quod tamen jura admittunt, Nov.* 115. *Cap.* 3. *Quis enim aſ-ſeruerit, liberos ob iniuriam parenti illatam amittere ea, quæ ſunt juriſnaturæ.* Con queſto raziocinio ſi giuſtifica la con-dizione del paraggio di poter eſſere maggiore, o minore

della

della legittima, poichè essendo dal nostro statuto escluse le femine dalla successione in concorrenza de' maschi, sono altresì escluse da quella legittima, che per dritto civile trovasi determinata. E' adunque il loro dritto ristretto solo a quello, che per dritto di natura potrebber pretendere, cioè di ricevere a carico delle sostanze de'Genitori quella situazione, che corrisponde al proprio stato. Per lo che quando quest'oggetto possa ottenersi con dote assai minore della legittima, la Legge rimane eseguita, è adempito il dovere naturale, e non ha dritto la donna di rivolgersi ai termini della lesione. L'uso di questa Capitale è un argomento validissimo di questo sistema, poichè le famiglie de' Magnati adoperano dotazioni di gran lunga minori ai termini della legittima, che alle femine spettarebbe, e ciò non pertanto esse incontrano sempre matrimonj di eguale condizione. A tal modo ragiona nelle sue Istituzioni del Regno il reputatissimo Monsignor Fimiani: *Jure Regni P. 1. lib. 2. cap. 12. §. 3. Legitima saltem quod spectat quantitatis determinationem, juris civilis est, non naturalis. Quo fit ut paragium minus legitima esse possit, modo femina pro dignitate nubat. Illud ultro admittunt Doctores nostri, in magnatibus Regni, quibus ingentes sunt divitiæ, & feuda magni pretii, paragium minus legitima esse posse, & revera minus legitima esse. Nam experientia quotidie docemur, magnatum filias dote, quæ legitima minus est, pari nubere.*

Altri poi concedendo qualche credito alla imputazione della lesione, non hanno esitato di concedere alla donna l'azione del supplemento per corrigerne l'iniquità, quando però sia enormissima. Ma in questo caso medesimo presso che tutti concordemente han sostenuto, che la lesione non debba misurarsi dalle facoltà de' Genitori secondo il tempo della loro morte; ma secondo il tempo dalla dotazione medesima. Quello è il momento, in cui la donna ha il dritto di esser collocata, e di esser dotata, ed il posteriore accrescimento delle facoltà paterne, e materne

non può giovare a lei per la liquidazione del ſuo paraggio, ſiccome del pari a di lei danno non ſuccede qualſivoglia fallimento, o diminuzione delle facoltà paterne. Se così non foſſe, cadrebbe la maſſima di ſopra rapportata, che cioè la donna Napolitana di un ſol paraggio debba eſſer contenta, poichè accreſcendoſi a lei il paraggio dai beni, che poſteriormente ſi acquiſtano dal padre, è lo ſteſſo di darſi a lei un altro paraggio ſopra altri beni diverſi, lo che non è permeſſo ancorchè s' incorra nel caſo della enormiſſima leſione. Renderò la dottrina dello Staibano *reſol. 28. n. 20. & ſeq. Quod etiam procedit in filia dotata de bonis paternis, quæ renunciavit non ſolum ſucceſſioni paternæ, ſed etiam maternæ, & fraternæ, de quibus nihil habuit. Nam nullo modo poterit eas petere ſecundum veriorem opinionem, quam contra Bereng. latiſſime & optime defendit Molina de ritu nupt. lib. 3. quæſt. 93. num. 1. 9. & ſeq.; eamque communem dicit, quod tantum limitatur ſi adeſſet enormiſſima læſio ut ſupra dixi, ſi modica dote recepta, ſupradictis hereditatibus maximi valoris renunciaſſet, ut tradit idem Molina d. quæſt. 93. & quæſt. 96., imo Menoch. Conſ. 335. lib. 4. tenuit, nec hoc caſu potuiſſe reſcindi prædictam renunciationem, etiam attenta enormiſſima læſione, ut ſupra, dummodo dos ſit congrua habito reſpectu ad legitimam in bonis ſolius patris ei competentem.* E lo ſteſſo Scrittore, che molto in quel luogo ſi diffonde ad eſaminare l' articolo della leſione colle autorità di Uomini accreditati, e di giudicature, ſoſtiene. *Quod tempus a die dotationis currere incipit, quia tempus contractus inſpiciendum eſt, quoties de læſione quæritur, & ita in ſpecie tradit Cancer. Fontan., qui ſic deciſum per ſuum ſenatum tradit.* Così pure ragiona il Merlino *de legit. lib. 3. tit. 1. quæſt. 12. n. 26.* la di cui autorità per non recar tedio ſi tralaſcia. Ed in fine il Card. de Luca *diſc. 144. de dot. n. 14.* ſi ſpiega a tal modo: *Patrimonii vero quantitas ad hunc effectum metienda eſt de tempore dotationis, quando ſufficit con-*

congrue dotaſſe. Or ſecondo il tempo del matrimonio della Marcheſa di Verbicaro D. Vincenza, il ſuo paraggio di duc. 20 mila in confronto di tutta la maſſa de' beni paterni, e materni non ſolo non poteva dirſi leſivo fino a quel grado di enormità, che meriterebbe l'autorità del Magiſtrato per eſſere accreſciuto, ma eccedeva piuttoſto le ſteſſe linee della legittima, o per lo meno non avea fondamento a dolerſi di leſione. In queſte circoſtanze come potrà meritare aſcolto l'azione da lei iſtituita in giudizio, la quale va a cadere ſu quelli aumenti, che ha ricevuti la eredità materna dopo la di lei dotazione da altri congiunti dalla madre iſteſſa? Non poſſono queſti beni eſſer l'oggetto di un nuovo paraggio; non coſtituiſcono occaſione a quella enormiſſima leſione, di cui avrebbe biſogno l'attrice per ſperimentare con qualche fiducia l'azione del ſupplemento?

A farla breve ſembra di eſſerſi accennato abbaſtanza quelche occorreva in diſcarico delle giuſte eccezioni dell'odierno Duca di Vietri. La Marcheſa di Verbicaro non ha azione poichè a lei oſta il giudizio paterno, mercè del quale ottenne il compenzo de' beni paterni e materni, giudizio, che a lei fu profiguo per averle procurata una decentiſſima ſituazione, ed un comodo corriſpondente al ſuo ſtato; giudizio contro al quale non ha che ridire per eſſerſi adoperati que' maritaggi, a quali era eſſa chiamata, mentre avea dritto il padre di farne la imputazione, e le ſteſſe Leggi dei riſpettivi monti la preſcrivevano; giudizio in fine, ch' eſſendo ſtato corriſpondente alle forze della famiglia del padre nel tempo della di lei dotazione, non rimane alla Marcheſa alcun dritto a pretender paraggio ſopra altre poſteriori provenienze ſian del lato materno, ſian del paterno, e preclude in fine tutte le vie a potere ſperimentare la leſione. Ma che dirà il S. C. in veduta del fatto proprio della Marcheſa D. Vincenza? Paſſiamo a vederlo in un ſecondo articolo.

§. II.

§. II.

La Marchesa D. Vincenza Caracciolo quando potesse rappresentar paraggio sulla eredità materna, ne dovrebbe esser esclusa in conseguenza della sua sollenne rinuncia.

CHe abbia la Marchesa rinunciato a tutte le successioni, che occorrer potevano nella famiglia del Duca di Vietri suo Padre, non se ne dubita. Essa solamente crede d'infievolire il valore di quella rinuncia tra perchè fu fatta, ment' era costituita in età minore, e tra perchè non fu mai posteriormente ratificata in casa del marito dopo divenuta maggiore.

Cotesta controversia, con cui vuolsi mettere in dubio il valore della rinuncia per l'uno, e per l'altro capo torna alla stessa cosa. E' gran tempo, che andò in disuso di attaccarsi le rinuncie sol per non essersi ratificate *post traductionem in domum Viri*. Fin da che fu inventata la famosa cautela dell' obbligo del marito *in bonis propriis*, più alcuno non ha pensato a sostenere la necessità della ratifica. Nè in sostanza l'è necessaria, poichè la donna acconsentendo liberamente al matrimonio, di che non potrebbe disputarsi, col fatto stesso addita la sua piena approvazione di quanto trovasi convenuto nelle tavole nuzziali. Ne renderò la dottrina di Francesco Rocco, che conferma il suo assunto con una decisione del S. C., e con infinite autorità di altri accreditati Dottori, ed a tal modo mi esenterò da altre citazioni: *Quo vero ad renunciationem promissam, & non factam, semper quod in capitulis matrimonialibus fuit conventa, & promissa renunciatio, ut hic, licet non fuerit expresse sequuta, idem est, ac si fuisset facta: quia cum contractum fuerit matrimonium cum dictis capitulis matrimonialibus, videtur mulier de illis habere notitiam, & accepisse omnia pacta dotalia in ipsis apposita, quæ sunt correspectiva, & unum corpus constituunt, & uti pars matrimonii omnia servari debent, etiamsi mulier*

lier non fuiſſet præſens, ut fundant Peregr. conſ. 98. lib. 5. Amat: conſ. 86. n. 8., idem Peregr. inter conſ. Amat: conſ. 85. Molpheſ. conſ. 14., & præcipue de renunciatione promiſſa in Capitulis ut habeatur pro facta fundat, & deciſum refert per S. C. Merl. lib. 1. contr. cap. 4. n. 3. & 18. in fi. Maxime ſequuta ſolutione dotis virtute capitulorum matrimonialium ut in caſu noſtro ſcripſerunt in terminis De Franch. dec. 33. verſ. idem probari poterit, Molph. dict. conſ. 14. n. 10. Reg. Rov. dec. 12. n. 22., & ita deciſum fuit per S. C. ad relationem Reg. Capycii Latri tunc Regii Conſiliarii. Die 21. Januari 1654. per S. C. fuit deciſum, quod abſolvatur Honuphrius de Franco ab impetitis per dictas ſorores, Reſp. 66. n. 6. Poſto dunque per vero, com' è veriſſimo, che per ſe ſteſſa neceſſaria non è la ratifica della rinuncia dopo il paſſaggio della donna in caſa del Marito; tutta la quiſtione ſi può ridurre a vedere, ſe ſuſſiſta ad onta di eſſere ſtata fatta nell' età minore, e nella maggiore età con atti eſpreſſi non confermata.

Egli è vero, che di ſimili rinuncie ſi è ſempre molto dubitato nel Foro, e fra Dottori, e generalmente ſi è creduto di aver luogo la reſtituzione *in integrum*; però non ſenza le giuſte limitazioni, delle quali dovrà farſi menzione poco dopo. Non è però, che queſta ſteſſa generale opinione comunemente adottata vada ſenza diſputa. Come ſi può tolerare in buon ſenſo, che la donna di età minore mentre validamente contratta il più grande affare del matrimonio, non poſſa nel punto medeſimo validamente rinunciare? E ſe per lo contratto del matrimonio all' avviſo di alcuni ella ſiegue la direzione de' ſuoi congiunti, perchè mai le capitolazioni dai medeſimi congiunti ſtabilite non deve ſeguire, ed oſſervare in tutta la loro eſtenzione, trattandoſi dell' intereſſe delle riſpettive famiglie, che vanno a collegarſi in affinità, non del ſuo proprio, poichè non ha la donna nel contratto altro intereſſe, che la comoda, e convenevole ſua ſituazione? Ricordiamoci di fatti per un momen-

mento, che le rinunciè ſono oppoſte al ſiſtema del dritto Romano. La loro origine tutta dipende dall'uſo delle Nazioni, e ſecondo queſto le donne debbono ſtare a tutt'i patti nuzziali, ancorchè non ſiano intervenute ne' loro Capitoli. Di fatti era un tempo inalterabile ſiſtema delle famiglie non meno appo noi, che altrove, che le donne non ſi preſtaſſero in publico a ſoſcrivere le tavole delle loro nozze, le quali piuttoſto erano conſiderate come un' affare delle famiglie, e non come un loro particolare intereſſe. Il pudore, e la geloſia, con cui i noſtri maggiori cuſtodivano le donzelle, non ſoffriva, ch' eſſe prendeſſero ingerenza in que' contratti. Fu antichiſſimo coſtume del noſtro Regno di farſi comunemete i capitoli matrimoniali ſenza l' intervento della ſpoſa, e ſi è veduto ancora praticare a dì noſtri dalle famiglie, che ſulle vecchie uſanze ſon modellate, ſebbene poi per la maggior parte ſi ſia receduto da queſta diſciplina. Ma ciò non oſtante la convenzione de' capitoli era oſſervata anche dalla donna, la quale rimanea per eſſa interamente obbligata. Perchè non ſi creda ciò una poſitiva ſtranezza, mi valerò di paſſaggio di qualche autorità. Il Brunemanno parlando de' patti dotali, e de' patti ſucceſſorj, non ſolo conteſta, *hodie fieri poſſe ex notoria conſuetudine Germaniæ*; ma ſoggiunge ancora: *& valent talia pacta, licet a ſponſa non ſint ſubſcripta ad l. 1. C. de pact. dot. n. 1.* Il Molfeſio culto Scrittore del noſtro Foro, e non ignaro delle noſtre coſtumanze ſcrive a tal modo: *Præcipue prædicta procedunt, quando hujuſmodi pacta ſecundum comunem obſervantiam loci apponi ſolent in capitulis matrimonialibus, quia tunc omnino ſervari debent .... Cum mulier eo ipſo, quod conſentit matrimonio, acceptat etiam pacta dotalia, de quibus confidit eis, qui matrimonium tractaverunt. Conſ. 14. n. 6.* Il Conſiglier Prato nelle ſue diſcettazioni forenſi *lib. 1. cap. 12. n. 24.* con maggior eleganza inſegna la medeſima Dottrina: *Onus apponendi pacta in matrimoniis non eſt ipſarum mulierum, ſed parentum, vel fratrum, ad quod*

ex

en pendenda ſunt verba doctiſſimi Annæi Roberti lib. 1. *rer. jud.*, *ibi*. *Parentes*, *& propinqui feliciter adſunt*, *quos dotalia pacta ex æquo*, *& bono moderari convenit*, *ſcribuntur tabulæ nuptiales*, *dos dicitur*, *dotaleſque fiunt conventiones coram propinquis*, *& præſentibus amicis*. *Et ideo recte dixit Molph. ind. conſ.* 14., *nunquam fuiſſe dubitatum de validitate pactorum in Capitulis matrimonialibus initorum*, *etiamſi ſponſæ non interveniant*. *Unde Cannetius tenuit*, *quod conſentiendo mulier matrimonio*, *cenſetur conſentire dotationi*, *& totum ſcire præſumitur ob conjunctionem*, *& cohabitationem ſimul*, *maxime circa dotes*, *ubi agitur de ejus præjudicio*. *Ideoque ignorantia non præſumitur*, *ſed ſcientia*, *quæ una cum taciturnitate inducit ratificationem actus geſti nomine uxoris*, *ad quod alludit Philoſophus*, *dulcem viri*, *& Uxoris colloquutionem*, *quaſi invicem inter ſe conferant omnia*. Che ſe ſi è creduto talora da accreditati uomini ragionevol coſa, che le donne foſſero a patti nuzziali tenute ancor quando nelle capitolazioni non ſi vedeſſero intervenute; non veggo poi ragione, perchè la maggior parte de' Forenſi tanto ſi affannano a ſoſtenere la invalidità delle rinuncie, che ſono ſtate promeſſe, o fatte in tempo dell' età minore delle donne.

Ma laſciando ai Dottori tale quiſtione, e fingendo per un momento l'ipoteſi, che la rinuncia promeſſa dalla donna minore poſſa eſſere reſciſſa, non perciò ha più dritto la Marcheſa D. Vincenza di reclamare contro alla ſua rinuncia, dopochè per ben ventitre anni dopo la celebrazione del ſuo matrimonio n'è ſtata in ſilenzio, ed ha col fatto ſuo, e colla propria lunghiſſima acquieſcenza confermato quanto con ſolenne giuramento avea promeſſo nell'occaſione delle ſue nozze. E' noto per legge, che poſſono i minori impugnare i loro contratti per giuſta cauſa, e godono eſſi il beneficio della reſtituzione *in integrum*. Ma tuttociò non altrimenti ha luogo, che ſe il minore proponga le ſue doglianze fra un quatriennio dal dì della maggio-

giore età. Scorso questo il beneficio più non compete, ed i contratti restano nella piena loro fermezza, allo stesso modo come validamente fin da principio furono celebrati. Chi potrà di fatti negare, che appo noi i minori, non altrimenti che per dritto Romano, possono liberamente contrattare? L'Imperador Federico II. colla notissima costituzione *minorum jura* restrinse il termine dell'età minore all'anno diciottesimo completo, non prolungò il termine dell'età pupillare. Ei fece de' pupilli, e de' minori, de' tutori, e de' curatori distinta rimembranza, ed accordò il beneficio della restituzione allo stesso modo come le vecchie leggi, sotto il quale nome non altre, che le Romane poteano comprendersi, lo aveano stabilito. E fu tanto chiara la distinzione de' pupilli, e minori, che ai primi solamente fu permesso di poter comparire nelle cause pubbliche, e criminali per mezzo de' loro tutori, o curatori giudiziarj, lo che a minori non è permesso. All'opposto a minori solo ne' giudizj fu imposta la necessità de' Curatori: fuor de' giudizj poi fu lor permessa la libera amministrazione delle proprie facoltà. In conferma di tutto ciò posso con franchezza allegare l'uso del Foro, poichè non è solito di darsi Curatore al minore, se non lo domandi, e sempre si siegue la scelta dello stesso minore. Ed oltre a questo non si obbliga il minore ad esser sottoposto a quel Curatore, che fu dato nel Testamento, ed il de Marinis ne allega una decisione del S. C. *resolut. cap.* 289.: *Sed in facto habui, an hæc judicis confirmatio invito minore, eoque recusante, fieri possit? Dic breviter, quod non. sed tunc demum poterit judex curatorem a patre filio minori relictum confirmare, cum minor ipse voluerit, ac confirmationem petierit, & non aliter.* Ei cita diversi Scrittori, tra' quali il Graz. *discept. forens. cap.* 225., ed il Pasch. *de patr. pot. part.* 3. *cap.* 9. *n.* 51., e soggiugne: *Et ita hodie* 8. *Junii* 1637. *obtinui in S. C. . . . & sic fuit ordinatum, quod Alexander Tutor reddat computa administrationis tutelæ, nec de cætero in administrandis bonis dictæ*

dictæ minoris ſe ingerat. Da tutto ciò ne deriva, che hanno ſicuramente i minori la libera amminiſtrazione de' loro beni, poſſono con franchezza contrattare, e ſolo ad eſſi è ſerbato il vantaggio della reſtituzione *in integrum*.

Potrei con fiducia intraprendere, che dello ſteſſo vantaggio della reſtituzione *in integrum* non poſſano godere que' minori, che hanno i genitori tuttavia viventi. Fu ſcritto il privilegio per li minori che ſono *ſui juris*, non per li figliuoli di famiglia; ed è ben noto, che i privilegj ſono di ſtretta intelligenza, e da caſo a caſo, e da perſona a perſona non poſſono ſenza errore diſtenderſi. Ma ſenza entrare in queſta diſputa, egli è ſicuro, che la reſtituzione *in integrum* non altrimenti ſi accorda, che ſull' appoggio della leſione: *Videlicet ſi facilitate ſui, tutorum, curatorum, ſeu etiam procuratorum fraude, vel negligentia, aut dolo adverſariorum ſuorum læſi probantur. dict. Conſt. minorum jura.* Tali ſono le voci del noſtro dritto municipale, e ſimili erano i Romani ſtabilimenti, dai quali queſto fu rilevato, ed ecco come ne diſpone Ulp. nella *L. 44. ff. de minor.*: *Non omnia, quæ minores annis viginti quinque gerunt, irrita ſunt, ſed ea tantum, quæ cauſſa cognita ejusmodi deprehenſa ſunt, vel ab aliis circumventi, vel ſua facilitate decepti, aut quod habuerunt, amiſerunt, aut quod adquirere emolumentum potuerunt, omiſerunt, aut ſe oneri, quod non ſuſcipere licuit, obligaverunt.* Or qual è l'appoggio della leſione, per la quale avrebbe per avventura potuto la Marcheſa D. Vincenza impugnare colla reſtituzione *in integrum* la ſua rinuncia? Se nel precedente articolo ſi è dimoſtrato, che la dilei dotazione non fu leſiva, anzi fu corriſpondente alle facoltà della famiglia del Padre nel tempo del matrimonio, e che qualunque poſteriore accreſcimento formar non poteva l'oggetto delle doglianze della leſione, ognun vede, che per lo ſteſſo principio ſarebbe ſtata inutile l'intrapreſa della reſtituzione *in integrum* per impugnare il contratto della rinuncia.

Ma

Ma quel ch'è più forte, non è più in tempo la Marcheſa D. Vincenza di ſperimentar gli effetti del beneficio, ſiccome egualmente non l'era, lorchè fu promoſſo il giudizio. La reſtituzione ſi ſperimenta tra 'l quadriennio, e quello era reiterate volte già corſo quando la prima volta la Marcheſa venne a dolerſi in giudizio. Ed in queſto argomento non intendo di ſtare unicamente alla diſpoſizione delle leggi, ma mi piace anche di conteſtarlo coll' autorità de' Dottori, e del Foro. Lo Staibano il Giovine nelle ſue riſoluzioni: *Reſ.* 28. ebbe per mano una ſpecie alla noſtra non diſſimile, ed ivi ſpecialmente fece uſo del propoſto argomento: allegò varie autorità, e ſpecialmente il conſiglio 67. *vol.* 2. di Socino il Giovane, nel quale era ſoſtenuto, che per l'elaſſo del decennio l'attacco della leſione contro alla rinuncia anche fatta in tempo della età minore era preſcritto: *Ibi quædam puella minor renunciaverat nedum bonis paternis, de quibus fuerat dotata, ſed etiam maternis & avitis, & cum læſione ultra dimidiam; ſed quia in vita tacuerat, & nunquam conqueſta fuerat, non per annos viginti novem ut noſtra, ſed per annos duodecim circa, ut videtur innuere num.* 19., *ideo ex hoc & vigore juramenti conſuluit, non potuiſſe ejus filios & heredes dictam renunciationem reſcindere, cum præſumatur dictam mulierem donaſſe ad conſervandum decus & honorem ſuæ familiæ, & ſuorum, in qua donatione non cadit læſio, & ideo juramentum, & præſumpta donatio ipſam excluſit, & ſucceſſive ejus filios & heredes; adeo quod num.* 47. *ex Alex. Conſ.* 53. *vol.* 3. *dicat, renunciationem, & ſucceſſive præſumptam donationem factam per mulierem de bonis adſcendentibus ad ducatos* 5000., *de quibus habuit duc.* 500. *tantum, non poſſe reſcindi, licet adſit graviſſima læſio, & ſatis ultra dimidiam . . . Imo quod mulieres etiam minores, quæ renunciaverunt, & factæ majores per decennium tacuerunt, non ſunt amplius audiendæ ſub prætextu læſionis ultra dimidiam tradit Decian. in Conſ.* 6. *n.* 66. *vol.* 1. *Fonten.*

de

de pact. nupt., *Clauſ. 9. gloſſ. unic. p. 1. n. 31.*. Un' altra ſimile diſputa fu trattata nel S. C. ne' tempi del Preſidente de Franchis, ed allora per parte de' Rei convenuti ſi gridava altamente. *Quod etſi revera ipſa poſſet dici minor, & læſa in hac donatione, quæ ſtante juramento valida fuit, ut communiter concluſum eſt, & ei competeret adverſus prædicta in integrum reſtitutio, nihilominus ſtante tanti temporis taciturnitate, etiam poſt tot filiorum nativitatem, elapſiſque tot quadrienniis, reſtitutio prædicta eſſet ei deneganda. Ita in ſpecie, prædictis conſideratis, arguit Socinus Junior in d. conſ. 67.*. Nel S.C. fu allora diſcuſſo grandemente queſto articolo, e quantunque ſi foſſe conſiderato, ch' effettivamente era corſa nella dotazione la leſione enormiſſima perchè nulla avea ricevuto la donna dai beni paterni, e materni, ed era ſtata ſolamente dotata dal marito; pure *ex adverſo conſiderabatur longinquitas & taciturnitas temporis, acquieſcentia & qualitas mulieris, & fratrum paupertas, modicæ quantitatis remiſſio, & maxima dotis conſtitutio procurata*. Non fu queſto articolo allora deciſo, ma come l'azione era intentata contro i terzi poſſeſſori, furon quelli ſulle prime interamente aſſoluti, e fu ſerbato a miglior tempo di decidere la cauſa contro i fratelli *in actione perſonali*, *de Franch. dec. 119. n. 15. & 16.* Or ſe tanto fu dibattuto l'articolo in quella occaſione, nella quale concorreva la leſione fino al totale importo del paraggio, che la donna non avea ricevuto, ſol perchè era ſtata procurata alla donna una dote ſufficiente per altra via indiretta, ed avea per lungo tempo taciuto dopo l'età maggiore; quanto più dee valer la difeſa del Duca di Vietri, il quale oppone alla ſorella il giudizio paterno, un paraggio congruo a lei coſtituito, l'uſo del Paeſe, le Capitolazioni dei Monti, la convenzione de' Capitoli, la ineſiſtenza di qualſivoglia leſione, e più di ogni altra coſa la pacifica acquieſcenza di lei per lo ſpazio di ventitre anni dal dì delle nozze contratte? Sembra inutile di far più lunghe ri-

rifleſſioni ſopra queſto ſecondo aſſunto. La rinuncia ſuſſiſte, e punto non è infievolita dalla mancanza della ratifica, ovvero dalla minor' età della Marcheſa di Verbicaro D. Vincenza; e quando poteſſe ſoſtenerſi che a lei ſpettaſſe paraggio ſulla eredità materna, ne dovrebbe pur rimanere eſcluſa per effetto della ſua ſolenne rinuncia.

§. III.

Quando per tutte le vie ſuſſiſteſſe l' azion propoſte dalla Marcheſa D. Vincenza Caracciolo, l' attual Marcheſe di Verbicaro dev' eſſer condannato al rimpiazzo ne' beni ereditarj del Padre; e ſpecialmente ne' beni donati in tempo della contrazion delle nozze dal Marcheſe D. Angelo Cavalcanti.

IN qual modo foſſe ſtato contratto l'obbligo nel proprio nome, e ſu proprj beni dal fu Marcheſe di Verbicaro D. Franceſco Maria Cavalcanti, ſi è già di ſopra nella narrativa del fatto additato. Rimane quì ad eſaminar brevemente il valore di queſta obligazione. Intorno a ciò due quiſtioni meritano di eſſere eſaminate. La prima, ſe per ſe ſteſſa l'obbliganza ſuſſiſta, quando anche vacillaſſe la rinuncia; l'altra, ſe vi ſiano beni, ſu de' quali poſſa oggi dal Duca di Vietri con efficacia eſercitarſi l'ipoteca. Fermiamoci per poco alla prima.

Dubita per avventura l'odierno Marcheſe di Verbicaro, ſe l'obbligazion contratta dal predefunto ſuo genitore poſſa ſuſſiſtere? Ne' tempi da noi remoti coteſto dubbio fu con gran diſparere agitato, e diſcuſſo nel noſtro S. C., e ſi citano comunemente due deciſioni, che dichiararono l'inſuſſiſtenza di ſiffatte obbligazioni. Una è rapportata da Matteo d' Afflitto *dec.* 285. l'altra dal Preſ. de Franch. *dec.* 247. L'una, e l'altra però, quantunque in termini molto diverſi dalla noſtra ſpecie, non ſon da imputarſi, che

che ad un'error manifeſto degli antichi Giuriſti, ma non mai approvato dalla comune poſteriore opinione. Nella ſpecie propoſta da Afflitto lo ſpoſo *promiſit curare & facere, ita quod faciendo ſuum poſſe non excuſetur, quod uxor ſua renunciabit Alphonſo Carazulo fratri propter dotem habitam bonis paternis, & maternis ſub pœna, & juramento .... Fuit dubitatum, utrum Troilus poſſit condemnari ad pœnam.* Or qual'era in queſto caſo il ſentimento del S. C.? Si vegga dalla ſincera narrativa dello ſteſſo Afflitto: *Facta relatione in Conſilio per nos, ubi preſidebat mag. D. Ant. de Alex. magnus Juriſta, fuit dictum per aliquos Dom. Conſiliarios, quod ipſi crederent non errare, ſi concluderent, quod d. Troilus debeat condemnari ad pœnam.* Che ne pensò allora il Preſidente d'Aleſſandro. *Dicebat D. Ant. de Alex., quod ſemper ipſe dubitavit de hac quæſtione: nam ſibi videbatur, quod opinio noſtra* (cioè quella d'Afflitto) *erat ſatis æqua.* Fu per altro deciſo col ſentimento d'Afflitto; ma non è da trarſi in eſempio una deciſione, in cui alla più approvata opinione prevalſe il credito dello ſteſſo Afflitto, e non la ragione, o la legge.

Conſimile è la deciſione preſſo il de Franch. *Reſciſſa renunciatione facta bonorum paternorum, & maternorum per ſpectab. Deliam Sanſeverinam Briatici Comitiſſam ex capite enormiſſimæ læſionis, quæ æquiparatur dolo ex propoſito... judicavimus, Spectabilem Comitem Briatrici heredem qu. Spectabilis Comitis, qui promiſerat, dictam Comitiſſam non contraventuram, & in caſu contraventionis promiſerat tantundem, non teneri ex promiſſione prædicta.*

Per diverſe ragioni furono le due deciſioni emanate. In quella d'Afflitto fu opinato, che non era lo ſpoſo ad altro tenuto, che a praticare le diligenze per ottenere, che la Conſorte rinunciaſſe: eſſendoſi coſtato, che a tanto ſi era adempito, ſi credette ſcuſato dalla pena. *Nos dicebamus, quod prædicta procederent, quando dictus Troilus non feciſſet omnem ſuum conatum, tunc teneretur ad pœnam.*

nam. Sed ex quo conſtat, quod fecit omnem conatum ſuum, ut illa domina renunciet, & non vult renunciare, certe non fuit nobis viſum, quod poſſit condemnari ad pœnam. Nell' altra di de Franch. la leſione enormiſſima, il dolo preſunto, ed il vero dolo ricavato dalle viſcere del contratto furono il fondamento della deciſione: *Ex iis apparebat non ſolum dolus præſumptus, ſed verus, quia mater aſſeruit dotare filiam de ducatis duobus mille de propriis bonis, cujus contrarium poſtea probatum fuit.*

Ma ad eccezione del dolo, del quale non intendo di eſſer garante le altre ragioni non poteano eſſer valevoli a produrre quel ſentimento. Potrei renderne dimoſtrazione, ma mi reſtringerò a dire, che validamente per legge ſi obbliga colui, che con efficacia promette il fatto alieno, e promette di riſponderne. E' caſo d'Iſtituzioni, nelle quali chiaramente è ſcritto. *Si quis alium daturum, facturumve quid promiſerit, non obligabitur, veluti, ſi ſpondeat, Titium quinque aureos daturum. Quod ſi effecturum ſe, ut Titius daret, ſpoponderit, obligatur* §. 3. *Inſt. de inut. ſtip.*. E dunque contro la legge ſcritta l'opinione adottata nelle rapportate deciſioni, derivata da un'erroneo ſentimento degli antichi Giuriſti, e ſpecialmente del Bartolo, corretto poi, ed emendato ne' tempi a noi più vicini. Ecco come ſi ſpiega il Vinnio nel comm. al cit. §. *Communiter receptum tradit Weſembecius, promiſſorem liberari, ſi omnem diligentiam adhibuerit ad rem conficiendam, nec profecerit, quaſi hoc ſolum promiſiſſe intelligatur; ut proinde non aliter conveniri poſſit, quam ſi negligentia, aut culpa ejus arguatur, allegans Bart. Textus tamen omnes indiſtincte loquuntur . . . Noſtris, & multorum aliorum moribus qui factum alienum promittit, tacite intelligitur promittere, ſe curaturum, aut effecturum, ut alius det, aut faciat. Grot. 2. introd. cap. 3, aliique.*

Il Senato di Savoja al riferir del Fabro non altrimenti abbracciò il ſentimento del Bartolo, e degli altri antichi Dottori, che colla limitazione: *niſi hoc quoque*

adjectum ſit, ut non eo minus teneatur promiſſor, quod fecerit quantum in ſe fuerit. Tunc enim omni modo promiſſor condemnandus eſt. Dec. conſ. 223. *Rob. Muran. omnino videndus diſp. 7. per to. Thom. Gram. dec.* 102. *n.* 109. *Capyc. dec. 93. n. 6.*

Preſſo noi lo ſteſſo S. C. ha adottato coſtantemente il contrario ſentimento, ſpecialmente quando il marito non promette ſolo il fatto della conſorte a forma di un fidejuſſore, in qual modo ſi è creduto da taluni d' interpetrarſi le rapportate contrarie deciſioni, ma per atto ſeparato, e diſtinto ſi obbliga all' indennità in qualſivoglia caſo di contravenzione. Chiamo in teſtimonio di queſto ricevuto ſiſtema lo ſteſſo de Franchis nella *dec.* 624, ove generalmente conteſta, che il S. C. avea adottata l' opinion contraria a quella di Matteo d' Afflitto, e ne rapporta gli eſempli: *Viſum fuit mihi ponere allegationes, quas feci in cauſa magn. Fabii Baptutii, ſecundum quas fuit judicatum per S. C. die* 14 *Julii* 1562, *referente Domino Jo. Andrea de Curte, & ſunt tenoris ſeq. videlicet. Antiqua eſt queſtio, an promittens curare, & facere, quod uxor ſua renunciet bonis paternis, maternis, & fraternis, ita quod faciendo poſſe ſuum non excuſetur, & teneatur ad intereſſe ſi facit omnem ſuum conatum, & uxor non vult renuntiare: Et ne dicatur, hunc caſum alias fuiſſe deciſum per S. C, ut teſtatur Affl. dec.* 285, *dico, quod in allegationibus, quas habeo ad pœnnam Jacobutii de Franchis mei Patrui Magni & Regii Conſiliarii, reperio, quod tenuit contra ea, quæ dicit Affl. in d. dec., & ſubdit., quod ipſe de hoc interrogavit Antonium de Januario tunc Viceprotonarium, & dixit ei, quod in S. C. practicatur totum contrarium ejus, quod refert Affl., & in d. alleg. ſe ſubſcripſit Bartol. Martialis, qui in ejus ſubſcriptione dicit, quod cum caſus occurriſſet in S. C., & conſuluiſſet contra Affl. ita obtinuit. Ultra prædicta Capyc. dec.* 93.

Il dottiſſimo Camillo Salerno nel ſuo Comm. alla conſ. *Si moriatur*, add· *Et ſi in hac materia* col. 3. verſ. *ſi alias*

du-

dubitatum fuit, & verſ. *quæ tamen non obſtant*, ſoſtiene, che ove il marito ſemplicemente ſiaſi obbligato di procurare, che la moglie rinunciaſſe, non ad altro ſia tenuto, che all' adempimento della promeſſa rinuncia; ma ove poi ſi ſia determinato a riſpondere di qualſivoglia contravenzione, in tal caſo è ſempre tenuto all' indennità.

Più di tutti ſi diſteſe a difendere il noſtro aſſunto il Reggente de Ponte *de poteſt. Pror. tit. 9. de ſucceſſ. mul. n. 10. & 11.* Ei conferma, che la deciſion d'Afflitto era ſtata in tante occaſioni diroccata dal S. C. e riflette molto bene a propoſito, che tali patti ſon per l' appunto il motivo, per cui il matrimonio più con uno, che con un' altro ſi contraggono, ed in ſoſtanza ſarebbe una manifeſta frode del marito contra i congiunti della donna, ſe ſi permetteſſe di reſilire dalla convenzione. Recherò le parole dello Staibano nel luogo, ove rapporta l' autorità del de Ponte, perchè a tal modo evitero il tedio di ripetere la ſteſſa coſa, reſ. for. 28. n. 59. *Sed quid plura cum habeamus deciſionem doctiſſimi, & integerrimi, & ſummi ex noſtratibus viri, cui omnes, & merito, acquieſcere debent, dico Reg. de Ponte de poteſt: pro Reg. d. tit. 9. &c. ubi tradit, quod mulieres de communi conſuetudine facere ſolent ampliſſimas renunciationes, & mariti particulariter obligantur, ut uxores illas facere habeant in ampliſſima forma, ob quod pluries fuit contra Afflictum deciſum, ut mariti non excuſentur allegando feciſſe eorum poſſe; & hodie per pacta, quæ ordinarie apponuntur, ut maritus reficiat de proprio omne & quidquid mulier ultra dotes habitas conſequi vellet, non obſtante renunciatione facta, ex qua cautela ſublatæ ſunt omnes difficultates, quæ non ſolum fuit noviter introducta, ſed etiam antiquitus ſervabatur, dat rationem quia multoties, & ut plurimum quantitas dotium eſt in cauſſa, ut contrahatur magis cum uno, quam cum alio, cum quo non contraberetur ſi tantam dotem dare voluiſſet: quia forte non judicatur dignus tanta quantitate dotis, & ideo tenet obligatio mariti, & nihil*

bil nocet mulieri, quia ſi ipſa prætendit læſinem, non prohibetur agere, & ipſius patrimonium eſt indemne, quod nihil commune habet cum patrimonio viri, qui non eſt de quo conqueratur, dum ſic ſibi viſum fuit contrahere, ac promittere, alias maritus doloſe & fraudolenter in damnum fratrum dotantium verſaretur cum maxima eorum jactura, & dicit has eſſe cautelas, quæ hodie a pro Regibus obſervantur.

Non altrimenti opinò il Molfeſio ſulle conſuetudini *p. 4. de renunc. quæſt. 10. n. 25., & 26.*, ove ſpiegatamente inſegnò, che nel caſo della promeſſa dell' indennità fatta dal marito *in bonis propriis*, era coſtui di fatti validamente obbligato, poichè ſe altrimente ſi faceſſe, il marito verrebbe a lucrare con frode in danno de' congiunti della donna, a' quali ſarebbe ſtato permeſſo di poter con altri trattare il matrimonio; per lo che conchiude, che coteſte cautele ſin da tempi ſuoi *pro legibus obſervabantur.*

Tale pur' è il ſentimento del Foro nelle addizioni alla ſuddetta opera del de Ponte, e tale è oggi la coſtante opinione, che ſenza dubbio è ricevuta nel foro, e confermata dall' uſo giornaliero delle deciſioni del noſtro S. C. Chiuderò queſta dimoſtrazione con una ſimile dottrina del de Marin. *reſol. cap. 298. n. 9. Mariti promittere ſolent, ut cum effectu uxores in valida forma renuncient, ita ut adveniente tempore non excuſabuntur, allegando, illos eorum poſſe feciſſe, ad hoc ut uxores renunciarent, & non potuiſſe, & ſic pluries deciſum contra Affl. teſtatur Præſ. de Franch. dec. 624, quem ſeguitur Dom. Reg. de Ponte, ubi ſubdit, ad tollendas omnes difficultates hodie adinventa eſſe pacta, quibus maritus de proprio teneri promittit, & omne totum reficere, ſi ejus uxor ultra dotes habitas aliud conſequi a fratris, vel patris hereditate prætendit, & jure quidem, cum negari non poſſit, quin mariti uxorum voluntatum ſint Domini, & quicquid ab eis cupiunt de jure, & de facto conſequantur.*

Nella obbligazione contratta dal Marcheſe di Verbicaro D. Fran-

Franceſco Maria Cavalcanti non trova il S.C. la ſola promeſſa del fatto alieno, non trova una nuda fidejuſſione, poichè l'obbligazione all'indennità fu contratta generalmente per tutt'i caſi, e ſpecialmente in quello della contravenzione alla rinuncia, che avveniſſe o dalla ſteſſa D. Vincenza, o dagli eredi di lei; ed oltreacciò fu per patto ſpeciale convenuto, che quella eſſer doveſſe ſeparata, e diſtinta, e non già interpetrarſi per un'atto acceſſorio alla rinuncia medeſima. E' dunque queſta la cautela deſignata dai dottori per evadere i dubbj dell'antica quiſtione, ſe cioè doveſſe l'obbliganza intenderſi per ſemplice malleveria, incapace di produrre effetto ſenza l'appoggio della negligenza, o della colpa. Non ſiamo nel caſo della leſione enormiſſima, per quanto ſi è precedentemente raſſegnato; ma quando anche queſta ci foſſe, e poteſſe per un momento avvelenar la rinuncia; non per queſto ſarebbe men valida l'obbligazione propria del Marcheſe di Verbicaro, ed oggi degli eredi di lui, il quale anche in queſto caſo con eniſſa ſpecificazione ſi obbligò all'indennità, ed ebbe per avventura le giuſte ſue ragioni per farlo, che *re non integra* non è più opportuno di eſaminare. Oltrechè quando niun'altra ragione ci foſſe ſtata fuor del capriccio, lo che non è plauſibile in un contratto inaugurato ſotto la direzione, e pieniſſima approvazione di un Miniſtro di tanto ſublime intendimento, qual'è ſtato da tutti conoſciuto il Marcheſe D. Angelo Cavalcanti, anche ciò baſta per non doverſi ulteriormente diſputare della fermezza dell'obbliganza, avendo dritto la Caſa di Vietri di ſoſtenere, che ſenza tal condizione non ſarebbe devenuto al matrimonio, lo che fu anche eſpreſſamente nello ſteſſo contratto de' capitoli ſpiegato. E' dunque ſenza meno obbligato l'attual Marcheſe di Verbicaro alla piena indennizazione della Caſa di Vietri, ed in ogni caſo, che l'azione del paragio, reſciſſa la rinuncia, doveſſe ſuſſiſtere, *ad omne totum & quidquid intereſt*, dev'eſſere con una medeſima ſentenza condannato, ne' beni per altro ereditarj del Padre obligato.

Ma

Ma quai ſaranno coteſti beni, che poſſan ſubire la propoſta ipoteca, ſe l'attual Marcheſe ſi richiama ai ſedecommeſſi antichi, e recenti degli Antenati, per effetto de' quali ſpera di evitar l'efficacia dell'obbligazion del Padre? Non ſarà però tanto ſtrano il Duca di Vietri, ſe voglia intraprendere, che all'obbligazione del fu Marcheſe di Verbicaro D. Franceſco Maria Cavalcanti per la promeſſa indennità nel caſo della controvenzione alla rinuncia, debban cedere le più ſtrette gravezze ſedecommeſſarie de' beni della famiglia. Coloro, che ingiunſero ſomiglianti vincoli ebbero in penſiere di mantenere, ed accreſcere il luſtro, e decoro della famiglia, al quale oggetto ſono ancora determinati li decenti matrimonj de' Poſſeſſori *pro tempore* de' maggiorati. I matrimonj decenti per comune uſo eſiggono le rinuncie; queſte debbono altresì a conſiglio de' ſavj eſſer convalidate dalle obbligazioni de' mariti; ed inutili non pure, ma fraudolenti, e doloſe riuſcirebbero tali obbligazioni, qualora i ſucceſſori col preteſto de' ſedecommeſſi poteſſero eſentarſene. Qual motivo vi è di più a caricare i ſedecommeſſi del peſo delle doti, de' lucri nuzziali, delle ſteſſe ſopravivenze, che ſi convengono, ſe non quello di abilitare i Poſſeſſori a contrarre decenti nozze, che a tal modo ſecondo il comune uſo delle nobili famiglie ſon modellate? E ſe l'uſo ſteſſo eſigge le rinuncie, e con eſſe le obbligazioni proprie de' mariti, e tali coſtumanze eran ſicuramente note ai Fondatori de' ſedecommeſſi, chi potrà dubitare, che per implicita volontà de' Teſtatori ſon da ſoſtenerſi a carico de' ſedecommeſſi le medeſime obbligazioni? Il matrimonio del Marcheſe di Verbicaro non fu ſolamente trattato dallo ſpoſo, e dalla ſpoſa, che poteano eſſer ſedotti dal vicendevole compiacimento. Fu queſto un'affare aſſolutamente trattato *in conſilio coniunctorum*, e fra congiunti del Marcheſe di Verbicaro concorſe ad approvar le nozze, ed i patti, che furono convenuti il fu Marcheſe D. Angelo Cavalcanti, al di cui conſiglio potranno molto bene eſſere affidati l'intereſſi degli antichi

ſe-

ſedecommeſſi della famiglia. In fine lo ſteſſo odierno Marcheſe di Verbicaro nel recente ſuo matrimonio ha adoperate le medeſime condizioni, ed ha con ciò additato, che non fu capriccioſa non fu irragionevole, non fu gravoſa per li ſedecommeſſi l'obbligazion contratta dal Padre.

Ma non è ora il tempo di eſaminar tale quiſtione: è del S. C. per ora di condannare al rimpiazzo su' beni ereditarii del fu Marcheſe di Verbicaro D. Franceſco Maria Cavalcanti, e che *de tempore contractæ obligationis* dal medeſimo ſi poſſedeano. Ove i vincoli de' ſedecommeſſi ſi vadano a manifeſtare, *tempore exequutionis* ſe ne dovrà far l'eſame, e ſi vedrà allora, ſe poſſano oſtare i vincoli de' voluti ſedecommeſſi.

Quello ſolo, che ſembra ragionevole di doverſi ora decidere dal S. C., ſi è, che la condanna deve eſpreſſamente eſtenderſi ai beni donati nello ſteſſo atto delle tavole nuziali dal fu Marcheſe D. Angelo Cavalcanti al nipote Marcheſe di Verbicaro per eſpreſſa contemplazione di quel ſuo matrimonio. Sembra ſtrana l'oppoſizione di eſſere ſtati que' beni medeſimi allo ſteſſo antico ſedecommeſſo quivi aggregati. Volle il ſedecommeſſo il Marcheſe D. Angelo, ma non imaginò, nè quel Miniſtro penſar lo potea, che con ciò ſi doveſſero diſtruggere le obbligazioni già contratte, o che nel medeſimo atto ſi contraevano. Se per preſunta volontà de' Teſtatori tutt' i beni ſedecommeſſati debbono eſſere onnoſsj alle obbligazioni, che ſecondo le ricevute coſtumanze ſi contraggono nelle tavole nuziali; ciò indubitatamente deve aver luogo, quando l'Autore d'un ſedecommeſſo è preſente alle nozze, ne dirigge il trattato, ne approva le obbligazioni, ed incardina alla ſuſſiſtenza del matrimonio que' beni medeſimi, su de' quali preſcrive le ulteriori chiamate.

Ma è inutile il rintracciare argomenti, ove l'eſpreſſioni del contratto chiaramente additano l'obbligazione de' beni donati. Non avrebbe il Duca di Vietri D. Nicola Caracciolo acconſentito a quel matrimonio, quando le leggi del con-

contratto non aveſſero avuto un ſondo ſicuro d' ipoteca per la loro oſſervanza. Fu dunque a tal'uopo principalmente diſpoſta la donazione del Marcheſe D. Angelo Cavalcanti a pro del Nipote, e queſta donazione ebbe diverſe modificazioni ſecondo la varietà degli oggetti, che ſi propoſero li contraenti. Li due primi oggetti convenzionali furono la ſuſſiſtenza del matrimonio, e la cautela degli obblighi, che contraeva lo ſpoſo; il terzo, ed ultimo oggetto tutto libero, ed arbitrario fu il progreſſo delle chiamate, che il donante ſi proponeva. Or ſiccome gli oggetti convenzionali erano ſicuramente una parte del contratto, ſulla quale il vicendevole conſenſo ſi fondava, ne ſiegue, che debbono queſti eſſere contro ogni altra libera diſpoſizione preferibili. Diverſamente ſi verificarebbe il grave, e pernicioſo, e fraudolento aſſurdo di alterarſi le obbligazioni preciſe di un contratto per ſoſtenerſi una volontà arbitraria di uno de' contraenti. Tanto ſi rileva dal conteſto della ſcrittura. Pria il Marcheſe D. Angelo Cavalcanti donò al Nipote per mantenerſi più comodamente, e ſoſtenere i peſi del matrimonio, e per adempire gli obblighi, che coi capitoli andava a contrarre; e ciò diſſe in faccia al Duca di Vietri, con cui ſi era contrattato il matrimonio, e che ſenza tal cautela non avrebbe contrattato; poi ſi diſteſe a formar chiamate ſedecommeſſarie della famiglia, e de' diſcendenti. Pria dunque il contratto; indi la volontà libera del Marcheſe D. Angelo deve eſeguirſi.

Con ſondamento ſi è intorno a ciò accennato, che il S. C. deve ora ſpiegar la condanna anche ne' beni donati dal Marcheſe D. Angelo Cavalcanti, poichè trattandoſi dell' eſeguimento del contratto delle nozze, in cui intervenne lo ſteſſo donante, ed eſſendo ſtati i beni donati con ſpecial patto deſtinati alla cautela di quelle ebbligazioni, a queſti beni deve ſpecialmente eſtenderſi la condanna del S. C.

In conſeguenza delle raſſegnate conſiderazioni il Duca di Vietri

tri è nella piena fiducia, che il S. C. lo aſſolverà dalle inchieſte della Marcheſa di Verbicaro D. Vincenza Caracciolo, poichè a lei oſta il giudizio paterno, la congruità della dote del tempo delle ſue nozze, la convenevole ſituazione a lei procurata, la giuſta imputazione de' maritaggi, e la legge de' Monti. Oſta in oltre il fatto ſuo proprio per aver rinunciato eſteſamente, e per non eſſerſi in tempo proprio riſentita della rinuncia. Ma quando una diſavventura, e non altro, conduceſſe qualche condanna a carico del Duca di Vietri; ei ſi augura dalla giuſtizia del S. C. di eſſerne colla medeſima ſentenza rimborzato ne' beni ereditarj del fu Marcheſe D. Franceſco Maria Cavalcanti, e ne' beni donati al medeſimo dal fu Marcheſe D. Angelo.

Catera &c.

Napoli il dì 24. Gennaro 1803.

Nicola Puoti.

VA1
1524111